

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2021

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente e, in particolare, il Titolo 7 rubricato *“Incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dell'Automobile Club d'Italia”*; preso atto che, nell'ambito dello stesso Titolo 7, l'articolo 37, comma 1, richiama il divieto per i dipendenti pubblici, previsto dagli articoli 60 e 61 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, di esercitare il commercio, l'industria o altra professione e di essere impiegati alle dipendenze di privati; tenuto conto che il successivo comma 2 dello stesso articolo richiama le deroghe previste dall'articolo 23 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n.183; considerato che le summenzionate disposizioni legislative sono state modificate dall'articolo 4 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che ha esteso a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'ambito di applicazione soggettivo dell'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati di cui all'articolo 23 *bis* del citato decreto legislativo n. 165/2001, inizialmente limitato ai soli Dirigenti, e ha introdotto la possibilità di rinnovo dell'aspettativa che le pubbliche amministrazioni possono concedere ai propri dipendenti ai sensi del citato articolo 18 della legge n.183/2010, per consentire loro di avviare attività professionali e imprenditoriali; vista la relazione della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione del 25 novembre 2021, con la quale viene sottoposta al Consiglio Generale la modifica dell'articolo 37, comma 2, del Regolamento in parola, volta a garantirne la conformità alla normativa di riferimento a seguito delle modifiche legislative di cui sopra; tenuto conto di quanto rappresentato dalla medesima Direzione in ordine all'esigenza di apportare contestualmente talune modifiche di carattere formale al testo di altri articoli del Regolamento, consistenti nella rettifica della denominazione *“Direzione Risorse Umane ed Affari Generali”* in *“Direzione Risorse Umane ed Organizzazione”*, in linea con l'attuale denominazione della struttura come da Ordinamento dei Servizi approvato nella seduta del 9 dicembre 2020, e nella la correzione di taluni refusi; visto il parere favorevole al riguardo espresso dall'Avvocatura dell'Ente; **approva** la riformulazione degli articoli 37, 39, 40, 41 e 43 di cui al Titolo 7 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lettera E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento.”.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ACI

TITOLO 7 - Incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dell'Automobile Club d'Italia

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 37 (Incarichi e attività non autorizzabili)</p> <p>1. Il dipendente, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento ai sensi degli articoli 60 e 61 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, non può esercitare il commercio, l'industria, o alcuna professione né essere impiegato alle dipendenze di privati né accettare cariche in società costituite a fini di lucro, escluse le società cooperative e fatti salvi i casi di cui al seguente art. 43 e le cariche consentite in base a specifiche disposizioni regolamentari interne.</p> <p>2. Derogano ai divieti prescritti dal seguente articolo, le ipotesi previste: a) dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale i dirigenti delle pubbliche amministrazioni possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale; b) dall'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e sempre che non sussistano ipotesi di conflitto d'interesse, possono autorizzare il dipendente a collocarsi in aspettativa non retribuita, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali.</p>	<p>Art. 37 (Incarichi e attività non autorizzabili)</p> <p>1. Il dipendente, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, ai sensi degli articoli 60 e 61 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, non può esercitare il commercio, l'industria, o alcuna professione né essere impiegato - alle dipendenze di privati né accettare cariche in società costituite a fini di lucro, escluse le società cooperative e fatti salvi i casi di cui ai seguenti articoli 43 e 45, nonché le cariche consentite in base a specifiche disposizioni regolamentari interne.</p> <p>2. Derogano ai divieti prescritti dal seguente articolo, le ipotesi previste: a) dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale; b) dall'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e sempre che non sussistano ipotesi di conflitto d'interesse, possono concedere ai dipendenti un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a 12 mesi e rinnovabile secondo le esigenze dell'Amministrazione, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.</p>
<p>Articolo 39 (Attività non consentite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento)</p> <p>1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento, ai sensi dell'art. 1 c. 56 e seguenti della legge 23</p>	<p>Art. 39 (Attività non consentite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento)</p> <p>1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento, ai sensi dell'art. 1 c. 56 e seguenti della legge 23</p>

<p>dicembre 1996, n. 662, è consentito di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, purché non in concorrenza o in conflitto di interessi, anche solo potenziali, con le funzioni e i compiti istituzionali svolti dall'Ente e previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali.</p> <p>2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento non possono, comunque, svolgere le seguenti attività lavorative:</p> <p>a) lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni;</p> <p>b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza;</p> <p>c) incarichi professionali e di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza, con esclusione dei casi in cui, ferma restando la necessaria espressa autorizzazione, l'appartenenza all'Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso.</p> <p>3. Per le attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, sono fatte salve le disposizioni dei relativi ordinamenti professionali in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico.</p> <p>4. Il dipendente che intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con percentuale fino al 50 per cento, per svolgere una seconda attività, è tenuto a comunicare, nella richiesta di part-time, la tipologia dell'attività che intende svolgere. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro i quindici giorni seguenti all'autorizzazione, alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa precedentemente comunicata. L'Amministrazione, qualora ravvisi nel tipo di attività descritta dal richiedente una delle fattispecie di incompatibilità sopra descritte, respinge, con provvedimento motivato, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.</p>	<p>dicembre 1996, n. 662, è consentito di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, purché non in concorrenza o in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni e i compiti istituzionali svolti dall'Ente e previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.</p> <p>2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento non possono, comunque, svolgere le seguenti attività lavorative:</p> <p>a) lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni;</p> <p>b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza;</p> <p>c) incarichi professionali e di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza, con esclusione dei casi in cui, ferma restando la necessaria espressa autorizzazione, l'appartenenza all'Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso.</p> <p>3. Per le attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, sono fatte salve le disposizioni dei relativi ordinamenti professionali in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico.</p> <p>4. Il dipendente che intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale superiore al 50 per cento, per svolgere altre attività di lavoro autonomo o subordinato, è tenuto a comunicare, nella richiesta di trasformazione, la tipologia dell'attività che intende svolgere. Il dipendente è tenuto, altresì, a comunicare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, entro i quindici giorni seguenti all'autorizzazione, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa precedentemente comunicata. L'Amministrazione, qualora ravvisi nel tipo di attività descritta dal richiedente una delle fattispecie di incompatibilità sopra descritte, con provvedimento motivato, respinge la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.</p>
<p>Articolo 40 (Richiesta e rilascio dell'autorizzazione)</p> <p>1. L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi o delle attività lavorative esulanti dai</p>	<p>Art. 40 (Richiesta e rilascio dell'autorizzazione)</p> <p>1. L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi o delle attività lavorative esulanti dai</p>

<p>compiti e dai doveri d'ufficio deve essere richiesta al Segretario Generale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Affari Generali, dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire gli incarichi.</p> <p>2. Sono tenuti all'invio della richiesta di autorizzazione anche i dipendenti interessati posti in aspettativa a qualunque titolo o momentaneamente sospesi dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari.</p> <p>3. Il Segretario Generale, previa istruttoria e proposta della Direzione Risorse Umane e Affari Generali, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Nel caso in cui la richiesta sia carente di elementi essenziali, il predetto termine decorre dalla data di ricezione delle necessarie integrazioni.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende comunque accolta se riguarda incarichi che devono essere conferiti da una amministrazione pubblica. In ogni altra ipotesi, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende definitivamente negata.</p> <p>5. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni e l'amministrazione di appartenenza provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di quarantacinque giorni dall'intesa. Nel caso in cui l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia sulla richiesta di intesa entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della amministrazione di appartenenza, quest'ultima può provvedere prescindendo dall'intesa.</p>	<p>compiti e dai doveri d'ufficio deve essere richiesta al Segretario Generale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire gli incarichi.</p> <p>2. Sono tenuti all'invio della richiesta di autorizzazione anche i dipendenti interessati posti in aspettativa a qualunque titolo, salvo il caso di cui al precedente articolo 37 c. 2, lett. b), o i dipendenti momentaneamente sospesi dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari.</p> <p>3. Il Segretario Generale, previa istruttoria e proposta della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Nel caso in cui la richiesta sia carente di elementi essenziali, il predetto termine decorre dalla data di ricezione delle necessarie integrazioni.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende comunque accolta se riguarda incarichi che devono essere conferiti da una amministrazione pubblica. In ogni altra ipotesi, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende definitivamente negata.</p> <p>5. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni e l'amministrazione di appartenenza provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia sulla richiesta di intesa entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della amministrazione di appartenenza, quest'ultima provvede prescindendo dall'intesa.</p>
<p>Articolo 41 (Attività non soggette ad autorizzazione)</p> <p>1. Il dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione, percependo gli eventuali compensi, le seguenti attività indicate dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:</p> <p>a) collaborazione a giornali, riviste,</p>	<p>Art. 41 (Attività non soggette ad autorizzazione)</p> <p>1. Il dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione, percependo gli eventuali compensi, le seguenti attività indicate dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:</p> <p>a) collaborazione a giornali, riviste,</p>

<p>enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.</p> <p>2. Non sono, altresì, soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività: - attività artistiche (quali musica, canto, recitazione, cinematografia, danza, pittura, scultura) e sportive purché non si concretizzino in attività di tipo professionale; - attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; - attività che costituiscono manifestazione della personalità, del pensiero e dei diritti di libertà del singolo purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese sostenute.</p> <p>3. Il dipendente che intende svolgere le attività di cui al presente articolo, o comunque attività a titolo gratuito, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. La comunicazione deve essere inviata alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione.</p>	<p>enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita ; g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.</p> <p>2. Non sono, altresì, soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività: - attività artistiche (quali musica, canto, recitazione, cinematografia, danza, pittura, scultura) e sportive purché non si concretizzino in attività di tipo professionale; - attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; - attività che costituiscono manifestazione della personalità, del pensiero e dei diritti di libertà del singolo , purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese sostenute.</p> <p>3. Il dipendente che intende svolgere le attività di cui al presente articolo, o comunque attività a titolo gratuito, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. La comunicazione deve essere inviata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione.</p>
<p>Articolo 43 (Autorizzazione ai Dirigenti e Responsabili di struttura degli Automobile Club per incarichi nei Consigli di Amministrazione delle società controllate dagli Automobile Club)</p> <p>1. I Dirigenti e i Funzionari preposti alla direzione degli Automobile Club, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto ACI, sono dipendenti dell'Automobile Club d'Italia e prestano servizio presso i predetti Enti in posizione di comando.</p> <p>2. I soggetti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.</p>	<p>Art. 43 (Autorizzazione ai Dirigenti e Responsabili di struttura degli Automobile Club per incarichi nei Consigli di Amministrazione delle società controllate dagli Automobile Club)</p> <p>1. I Dirigenti e i Funzionari preposti alla direzione degli Automobile Club, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto ACI, sono dipendenti dell'Automobile Club d'Italia e prestano servizio presso i predetti Enti in posizione di comando.</p> <p>2. I soggetti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.</p>

<p>3 e dell'art. 10 c. 1-bis del decreto legge 26 luglio 2018, n. 91, in adeguamento ai principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 178, sulla base della specificità dell'ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, previa autorizzazione dell'Ente, possono essere nominati componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate o partecipate dagli Automobile Club.</p> <p>3. Per lo svolgimento degli stessi incarichi può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate ed il diritto alla copertura assicurativa. Resta ferma l'applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), in base alla quale il personale dell'ACI con incarico di Direttore o Responsabile di Automobile Club può essere il titolare dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza previsto dalla predetta legge.</p>	<p>3 e dell'art. 10 c. 1-bis del decreto legge 26 luglio 2018, n. 91, in adeguamento ai principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla base della specificità dell'ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, previa autorizzazione dell'Ente, possono essere nominati componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate o partecipate dagli Automobile Club.</p> <p>3. Per lo svolgimento degli stessi incarichi può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate ed il diritto alla copertura assicurativa. Resta ferma l'applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), in base alla quale il personale dell'ACI con incarico di Direttore o Responsabile di Automobile Club può essere il titolare dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza previsto dalla predetta legge.</p>
--	--